



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

Torino, 02/09/2021

Ai Direttori Generali ASR

OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 76/2021

ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'ASL che riceve dalla Regione i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati, e che deve invitare l'interessato alla vaccinazione, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L. 76/2021, è l'ASL di residenza, intesa come residenza sanitaria, vale a dire dove il soggetto ha individuato il suo medico di medicina generale.

NOTIFICHE

La L. 76/2021 all'art. 4 prevede che, agli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, siano inviate le richieste previste ai commi 5 e 6.

Tali comunicazioni devono essere notificate:

- 1) Prioritariamente con consegna brevi manu; se il destinatario rifiuta la ricezione gli si dà lettura del contenuto dell'atto e il notificatore redige un verbale -preferibilmente sullo stesso atto di cui si è data lettura- nel quale si dà atto del rifiuto di ricevere e della avvenuta lettura. Il verbale sarà sottoscritto dal redattore e da una persona che funge da testimone dell'avvenuta lettura.
- 2) A mezzo PEC
- 3) a mezzo servizio postale utilizzando la L. 890/92 artt.7 e 8 con riferimento all'art. 12.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata, ai sensi L. 890/92, con esito negativo perché destinatario sconosciuto, si dovrà interagire con Agenzia delle Entrate, Inps, Opessan



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

(che per i lavoratori pubblici consente di individuare il datore di lavoro, da cui si potrà risalire all'indirizzo) e Ordine professionale, che potranno fornire indicazioni per individuare la residenza.

Nel caso di compiuta giacenza la notifica si ha per avvenuta, decorso il termine di dieci giorni indicato al comma 4 della L. 890/92.

INOSSERVANZA ALL'OBBLIGO VACCINALE - SOSPENSIONE DAL DIRITTO A SVOLGERE PRESTAZIONI E MANSIONI - COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, AL DATORE DI LAVORO, ALL'ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA

L'art. 4 comma 6 della L. 76/21 stabilisce che decorsi i termini *per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale*, di cui al comma 5, l'Azienda Sanitaria Locale competente, **accertata** l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

Qualora il personale sanitario interessato appartenga al ruolo universitario, la comunicazione deve essere inoltrata contemporaneamente all'Università quale datore di lavoro e all'Azienda Ospedaliera titolare della convenzione per esercizio di attività sanitarie, che provvederà alla sospensione della convenzione.

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, **senza svolgere nessun altro accertamento**, ha due possibilità:

a) adibire il personale sanitario interessato a mansioni, anche inferiori, comunque che non possano determinare contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate.

b) se l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ***fino al 31.12.2021 il lavoratore è OPE LEGIS sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso*** o emolumento, comunque denominato. Tale comunicazione è data all'interessato con le modalità di cui al paragrafo notifiche.



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

Per individuare il datore di lavoro, destinatario della comunicazione della accertata inosservanza dell'obbligo di vaccinazione del lavoratore, si richiederanno informazioni in merito alla Agenzia delle Entrate, all'Inps e anche a Opessan per i dipendenti pubblici.

Il dies a quo della sospensione è quindi quello in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dell'inosservanza all'obbligo vaccinale. Infatti è l'atto di accertamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che determina la **sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni**.

La sospensione nei confronti dei soggetti che siano assenti dal lavoro a qualsiasi titolo (malattia, congedo ordinario, L. 104/94, infortunio, gravidanza e altri istituti che consentono assenza dal servizio) non può essere stabilita prioritariamente, ma deve essere valutata rigorosamente per ogni singolo caso sulla base dei dati oggettivi posti a fondamento della richiesta.

Per coloro che non risultino vaccinati, in seguito a rilascio di un certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, si rimanda a quanto disposto nella circolare del Ministero della Salute del 4.8.2021 già trasmessa.

Si richiama l'attenzione sulla validità massima della certificazione sopracitata, che attualmente scade il 30.9.2021 e che la stessa deve essere rilasciata esclusivamente dai soggetti indicati: medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei S.S.R. **o dai MMG e PLS dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2.**

Per coloro che beneficiano del certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, qualora non possa applicarsi il comma 10 dell'art. 4 della L.76/21, saranno anch'essi sospesi senza decurtazione dello stipendio.

I destinatari dei provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, qualora provvedano all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sono immediatamente reintegrati con revoca della sospensione.



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

A prova dell'assolvimento è sufficiente il certificato rilasciato dal medico vaccinatore, senza dover attendere i tempi del rilascio del Green pass.

Se durante una visita preassuntiva il soggetto non risulti vaccinato, il medico competente lo invita ad aderire immediatamente alla campagna vaccinale, prenotandogli la vaccinazione e, in caso di rifiuto, esprime giudizio di non idoneità citando esplicitamente che non e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 della L.76/21.

Ne segue che gli uffici del personale, per neo assunzioni, possono chiedere all' interessato il proprio stato vaccinale fra i requisiti da presentare, che sarà inviato al medico competente per le sue determinazioni.

Il Coordinatore Generale/Commissario

per il piano vaccinale COVID-19

dr. Antonio RINAUDO

(firmato digitalmente)